

Circolare n. 05/2025

**Ai Sigg.ri Clienti
- loro sedi -**

Padova, lì 17 marzo 2025

OGGETTO: Amministratori di società comunicazione PEC personale entro il 30.6.2025

Recentemente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che l'obbligo di comunicare la PEC da parte degli amministratori di società, interessa non soltanto le società costituite dall'1.1.2025 ma anche quelle costituite prima di tale data.

Sono ricomprese tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un'attività imprenditoriale, nonché le reti d'impresa quando queste ultime creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un'attività commerciale rivolta a terzi e pertanto possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese, acquisendo soggettività giuridica.

Mentre rimangono escluse:

- le forme societarie alle quali non è consentito l'esercizio di un'attività commerciale, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l'attività agricola, e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
- gli enti giuridici che non svolgono un'attività imprenditoriale.

In particolare:

- gli amministratori non possono utilizzare l'indirizzo PEC comunicato dalla società. Ogni amministratore deve quindi dotarsi di una PEC personale distinta da quella della società;
- in presenza di una pluralità di amministratori, va iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi;
- il soggetto che riveste la veste di amministratore per più società, potrà scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC "associati" alle diverse società di cui è amministratore.

La comunicazione deve essere necessariamente inviata entro e non oltre il 30.06.2025.

In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell'incarico nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dell'indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all'iscrizione della nomina / rinnovo.

In caso di omessa comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore, risulta invece applicabile l'art. 2630, C.C. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da € 103 a € 1.032 a "chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese", ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Qualora i soggetti interessati non disponessero di un domicilio digitale, potranno:

- crearne uno nuovo attraverso i siti dedicati in autonomia;
- in alternativa affidarsi allo Studio per la creazione dello stesso.

Distinti saluti.

Esa&Partners